

5431

fr

0

21 novembre 2018

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora Consigliera federale
Simonetta Sommaruga
Direttrice del Dipartimento federale
di giustizia e polizia DFGP
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Invio per posta elettronica
SB-Recht-ekretariat@sem.admin.ch

Consultazione modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri; attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera e indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati

Gentili signore,
egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla summenzionata procedura di consultazione. Qui di seguito formuliamo le nostre osservazioni.

Anzitutto esprimiamo il nostro apprezzamento per la volontà dimostrata nel voler affrontare una tematica tanto sensibile per tutta la Confederazione, quanto imprevedibile come quella del settore dell'asilo.

In generale, condividiamo l'impostazione prevista dal progetto di attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera e le modifiche proposte dell'ordinanza 2 sull'asilo e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri, in particolare:

- l'incremento previsto della somma forfettaria, anche se va detto che il passaggio dagli attuali 6'000 franchi ai 18'000 franchi per rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente non coprono completamente i costi delle strutture ordinarie, segnatamente di quelle legate al sistema formativo, elemento fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Agenda;

- il nuovo disciplinamento della somma forfettaria a favore dell'integrazione per un suo utilizzo per la promozione linguistica precoce dei richiedenti l'asilo;
- l'introduzione di uno specifico indennizzo dei Cantoni per le spese supplementari occasionate dai minorenni non accompagnati (MNA).

Sulla base dell'esperienza cantonale, vi sono tuttavia due aspetti e criticità che, dal nostro punto di vista, non sono sufficientemente considerati nel rapporto esplicativo:

- 1) Gli obiettivi previsti dall'Agenda integrazione, soprattutto per il percorso di qualifica professionale dei giovani adulti (*cinque anni dopo l'arrivo in Svizzera due terzi degli AP/R di età compresa tra i 16 e i 25 anni stanno frequentando una formazione post-obbligatoria*) e per l'inserimento durevole nel mercato del lavoro (*sette anni dopo l'arrivo in Svizzera la metà di tutti gli AP/R in età adulta si è integrata in modo duraturo nel mercato del lavoro primario*) sono ambiziosi. Il loro raggiungimento non dipende unicamente dai fondi che saranno messi a disposizione dei Cantoni, ma anche e soprattutto da fattori esterni, in primis la collaborazione con il mondo del lavoro. E' quindi auspicato che, come indicato nel rapporto di E.Gnesa di giugno 2018 "*Migliorare l'integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente nel mercato del lavoro*", si intensifichi la collaborazione con gli attori dell'economia, tenendo tuttavia conto delle specificità cantonali sul mercato del lavoro. In particolare il Ticino sottolinea l'importanza di non creare diseguaglianze con le altre persone residenti disoccupate o a beneficio di aiuto sociale.
- 2) Per quanto concerne la proposta di adeguamento del sistema di finanziamento dei costi dell'aiuto sociale per i minorenni non accompagnati (MNA), il modello proposto (l'introduzione di un adeguamento di anno in anno in funzione del numero di MNA, ovvero del rapporto del loro numero rispetto al numero complessivo delle persone rientranti nel settore dell'asilo) è ritenuto complesso e poco trasparente. E' quindi auspicata una semplificazione e un'estensione del "supplemento" almeno fino al compimento dei 20 anni di età o per 5 anni dall'entrata in Svizzera. Questo poiché, in base all'esperienza acquisita in questi anni, vengono spesso attribuiti ai Cantoni MNA che sono molto prossimi al compimento dei 18 anni, per i quali l'accompagnamento specifico (e quindi i costi) si potraggono sistematicamente, anche dopo la maggiore età.

Cogliamo l'occasione per auspicare che i provvedimenti qui in esame possano presto avere una corrispettiva applicazione anche alle persone giunte in Svizzera a seguito di ricongiungimento familiare, in particolare i giovani adulti stranieri provenienti da Stati UE o Stati terzi, in modo che anche per esse valgano gli stessi obiettivi e gli stessi sostegni. L'interesse pubblico a questo allargamento del concetto è lo stesso che sta alla base dei provvedimenti oggetto della presente consultazione.

Voglia gradire, Signora Consigliera federale, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch);
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Servizio integrazione degli stranieri, delegato (attilio.cometta@ti.ch)
- Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch)
- Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet